

## **INDICAZIONI E CRITERI DI CARATTERE GENERALE PER AMMISSIBILITA' DOMANDE**

I contributi sono finalizzati al recupero dell'integrità funzionale dell'abitazione principale, abituale e continuativa e all'immediata ripresa dell'attività economica e produttiva.

Condizione necessaria per l'accesso ai medesimi è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra danni subiti e gli eventi meteorologici oggetto della dichiarazione di stato di emergenza.

Non possono essere accolte richieste inerenti a fabbricati realizzati in tutto o in parte in violazione delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in difformità delle stesse, nonché alle aree esterne al fabbricato o alle sue pertinenze.

Parimenti non possono essere accolte istanze prodotte da titolare dell'attività economica e produttiva condotta in assenza delle autorizzazioni, dei visti e dei permessi previsti dalle vigenti normative in materia.

**Nel caso l'avente diritto abbia beneficiato di indennizzi assicurativi per gli stessi interventi e le misure, tra quelle ammissibili, riportate nella propria istanza (Modulo B1 e Modulo C1) il contributo sarà corrisposto per la sola parte eccedente la copertura assicurativa.**

La compilazione del Modulo funge anche da ricognizione dei fabbisogni necessari per il ripristino dei danni subiti alle abitazioni ed alle sedi di attività economiche e produttive.

La compilazione del Modulo B1 e del Modulo C1 **è condizione indispensabile per accedere ad eventuali contributi che verranno successivamente resi disponibili.**

Per quanto concerne le tipologie di interventi e di danni ammissibili al contributo si riporta una casistica di riferimento.

## **MISURA DI IMMEDIATO SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE**

**La misura di immediato sostegno alla popolazione (Modulo B1)** è rivolta a nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale e pertanto si ritengono ammissibili gli interventi realizzati sia su edifici residenziali (anche singoli alloggi) sia su parti comuni degli stessi purché il danneggiamento delle stesse impedisca la fruibilità dell'immobile, rivolti al ripristino:

- 1) degli elementi strutturali;
- 2) delle finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
- 3) dei serramenti interni ed esterni;
- 4) degli impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compresi sanitari) ed elettrico;
- 5) dell'ascensore e montascale;
- 6) degli arredi della cucina e dei relativi elettrodomestici (già in possesso al momento dell'evento), nonché della camera da letto (limitatamente al numero di persone che vi abitano in modo abituale, continuativo)

In caso di domanda presentata da persona diversa dal proprietario dell'abitazione principale, abituale e continuativa danneggiata, la stessa dovrà essere corredata anche da autorizzazione al ripristino dell'immobile da parte del proprietario dello stesso (unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del proprietario), fatta eccezione per le istanze riguardanti il solo ripristino degli arredi ove gli stessi siano di proprietà del locatario; qualora l'abitazione principale, abituale e continuativa sia stata locata ammobiliata e di tale circostanza vi sia menzione nel contratto di locazione, il richiedente dovrà produrre specifica autorizzazione al ripristino degli arredi da parte del proprietario.

Si precisa che **per ogni nucleo familiare è ammissibile una sola domanda di contributo.**

Essendo tale contributo finalizzato al ripristino dell'integrità funzionale dell'abitazione, qualora sia riconosciuto ed erogato, si intendono cessate le cause ostative al rientro nell'abitazione stessa e pertanto esso risulta essere una misura alternativa ad altre forme di assistenza alloggiativa fruite in relazione al contesto emergenziale in questione, ivi comprese quelle di cui all'art. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 1026/2023 (Contributo Autonomia Sistemazione).

### **MISURA DI IMMEDIATA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE**

**La misura di immediata ripresa delle attività economiche e produttive (Modulo C1)** è specificatamente rivolta alle attività economiche e produttive di qualsiasi settore.

Tra le condizioni che possono ostacolare la ripresa dell'attività ricorre quella dell'integrità funzionale degli immobili sede dell'attività; pertanto, si ritengono ammissibili gli interventi realizzati su edifici per attività economiche e produttive e anche sulle parti comuni degli stessi, purché il danneggiamento delle stesse impedisca la fruibilità dell'immobile, rivolti al ripristino:

- 1) di elementi strutturali;
- 2) delle finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
- 3) dei serramenti interni ed esterni;
- 4) degli impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari), elettrico, per allarme, citofonico, di rete dati LAN;
- 5) dell'ascensore e montascale;
- 6) degli arredi dei locali atti a servire ristoro al personale e dei relativi elettrodomestici (già presenti al momento dell'evento);
- 7) ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiate, l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati e distrutti e non riutilizzabili.

Nel caso la realizzazione degli interventi sopra detti non sia sufficiente a garantire tale ripristino, il contributo, sempre all'interno dei massimali fissati dall'ordinanza (20.000 €) può essere riconosciuto a fronte degli oneri per il noleggio di strutture prefabbricate ovvero per l'affitto di locali idonei per la ripresa dell'attività produttiva.